



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA'
SOCIALE, PROVVEDITORATO, TRASPORTI, URP, FORMAZIONE**

OGGETTO :DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE PER LA DURATA DI UN TRIENNIO. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che tra gli Obiettivi di Gestione del Settore Provveditorato relativi ad Attività istituzionali connesse a funzioni ed a compiti che il Settore deve obbligatoriamente svolgere vi è quello di garantire il servizio di Assicurazione a tutela dell'Ente concernente:
- Polizza “Infortuni Cumulativa Dipendenti e Amministratori”;
- Polizza “Responsabilità Civile Patrimoniale” verso Terzi;
- Polizza “Globale Fabbricati-Incendio”;
- Polizza di “Responsabilità Civile auto a Libro matricola”;

- Polizza contro “Furto e Rapina” ai danni dell'Ente;
- Polizza per “Lavoratori di Pubblica Utilità” /L.P.U.
- Polizza R.C.aeromobile (drone)
- Altre eventuali

CHE la mancata acquisizione assicurativa potrebbe arrecare grave danno all'Ente in quanto le Polizze assicurative di che trattasi sono necessarie per riparare con giusto indennizzo i sinistri che possano derivare dal verificarsi degli eventi dannosi previsti e contemplati nei relativi Capitolati tecnici;

CHE è necessario che il Libero Consorzio comunale di Agrigento garantisca adeguata tutela assicurativa complessiva rispetto a danni derivati da sinistri verificatisi in relazione allo svolgimento di tutte le sue attività, delle sue competenze e dell'espletamento dei pubblici uffici;

CHE la copertura assicurativa per responsabilità civile generale verso terzi e verso i dipendenti, ai sensi dell'art. 1917 c.c. (c.d. Obbligatoria), comprende la responsabilità derivante al Libero Consorzio ai sensi dell'art. 2043 e successivi c.c., per tutte le attività esercitate per legge e/o deliberate per danni non patrimoniali conseguenti a lesioni, morte di persone ivi compresi i danni alla salute ;

CHE questo Ente ha in essere un contratto per il servizio di brokeraggio in scadenza per cui è necessario procedere ad un nuovo affidamento, atteso che, sulla scorta dell'esperienza maturata ,l'apporto di un servizio di un Broker è risultato utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, alla luce anche della specifica conoscenza del mercato assicurativo ;

CONSIDERATO

- che, anche in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla valutazione tecnica delle polizze offerte dal mercato assicurativo, l'Amministrazione ha la necessità di avvalersi della collaborazione di un BROKER, figura professionale alla quale la legge 28/11/84, n. 792 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, tanto al fine di procedere alla stipula e/o revisione dei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi di cui sopra;
- che l'apporto collaborativo del Broker in ausilio all'amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale per la conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa amministrazione le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; con la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze e predisposizione dei capitolati d'appalto, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo;

- che per le ragioni sopra indicate il servizio di brokeraggio assicurativo risulta opportuno per l'Amministrazione oltre che conveniente in considerazione della non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente stesso;
- che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa nonché dall'ANAC hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività, configurando l'appalto come appalto di servizi;
- che questo Libero Consorzio non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter svolgere l'attività sopra descritta;
- che l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali gli Enti Locali sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi enti di operare in maniera corretta ed efficace, prevedendo disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- che il servizio non comporta per il Libero Consorzio alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo in considerazione anche le provvigioni spettanti agli intermediari presso cui il contratto è appoggiato;

RILEVATO

- che il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento non supera la soglia indicata dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con la quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro

RICHIAMATO

- l'art. 192 del TUEL che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori;

CONSIDERATO che con la presente determinazione a contrarre, sulla base delle esigenze ravvisate del richiamato art.192 del TUEL , può disporsi che:

- il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie

- assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente; l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- la forma contrattuale è quella prevista dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, come nel caso del presente affidamento, inferiore ai 140.000 euro, mediante sottoscrizione del contratto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e con le seguenti clausole essenziali;
 - l'incarico avrà durata triennale dalla data di affidamento del servizio con eventuale proroga tecnica di mesi sei previa pubblicazione degli atti concernenti un nuovo affidamento;
 - l'incarico di broker non prevede oneri per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di offerta, dalle Società Assicuratrici con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio sopraindicato;
 - la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b);
 - che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'Amministrazione richiederà agli operatori economici interessati, l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli Artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

RITENUTO

- che ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni) non si richiede la cauzione definitiva;

VISTO il disposto degli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in materia di applicazione del principio di rotazione ed eventuali deroghe;

RITENUTO opportuno procedere con una preliminare ricognizione esplorativa del mercato, al fine di individuare operatori economici che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del servizio in questione;

CONSIDERATO che la ricognizione esplorativa è finalizzata alla acquisizione di informazioni volte a identificare soluzioni presenti sul mercato per la fornitura del servizio in oggetto ed è da intendersi come propedeutica all'affidamento in questione che avverrà successivamente ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. (b) del D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO, difatti, che un'indagine conoscitiva:

- ha principalmente la finalità di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- consente di perseguire il principio del risultato inteso come miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, ottenuto rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti sia nell'interesse della Stazione appaltante che della collettività;
-

CHE l'indagine verrà svolta secondo quanto stabilito nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di manifestazione di interesse;

VERIFICATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), la procedura di cui al presente atto beneficia dell'esenzione dai contributi A.N.AC. ex art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 – comma 3 bis – del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento della presente procedura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non prevede l'assunzione di impegni di spesa in quanto il costo del servizio viene corrisposto dalle singole compagnie di assicurazione che stipulano i relativi contratti;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del progetto del servizio, composto , dei seguenti documenti allegati al presente provvedimento:

- avviso pubblico
- capitolato speciale d'appalto

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 36/2023 che approva il nuovo "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la determinazione dell'Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale n. 7 del 15/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio 2024-2026;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 03 del 12/01/2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per gli anni 2024-2026,

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29/01/2024 con la quale è stato approvato il PIAO per il triennio 2024/2026;

VISTA la disposizione Dirigenziale n 15 del 22/07/2024 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

PROPONE

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico, da pubblicare sul sito web dell'Ente, con annessi modelli per manifestazione d'interesse (allegati A) e B) , il capitolato speciale d'appalto composto da n.16 articoli, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI AVVIARE un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nell'Avviso, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.

50 comma 1 lett. b) del "Codice", del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) dell'Ente.

DI PRECISARE che il predetto incarico avrà la durata di anni 3 (tre) decorrente dalla sottoscrizione del contratto e potrà essere revocato prima della scadenza con preavviso di almeno due mesi e con possibilità di proroga .

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14, del D.lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in Zero Euro in quanto la remunerazione verrà pagata dall'assicurazione.

DI DARE ATTO che, per effetto dell'incarico in oggetto, nessun onere resta a carico del bilancio di questo Libero Consorzio , anche in caso di recesso, in quanto le provvigioni del broker sono a totale ed esclusivo carico delle compagnie assicurative con cui vengono stipulate le polizze.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giovanni Di Maida

LA DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta di determinazione Dirigenziale;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. 48/91;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTA la L.R. 15/2015;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il vigente Codice dei Contratti;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL

RITENUTA la conformità del presente Atto ai vigenti strumenti di Programmazione;

DATO ATTO che non sussistono ipotesi di Conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli articoli 6, co. 2, e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (DPR 62/2013);

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto:

DETERMINA

per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì

**Sottoscritta dal Dirigente
(Maria Antonietta Testone)
con firma digitale**

**Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.**